

S T A T U T O

"FAMIGLIA DONO GRANDE - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE"

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituita una Fondazione di Partecipazione denominata "Famiglia Dono Grande - Fondazione di Partecipazione", con sede in Bovolone (VR), Via Ospedale 4.

Essa corrisponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli art. 12 c.c. e seguenti. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato e la sua attività è estesa a tutto il territorio nazionale.

Art. 2 - Scopi

Il fine ultimo della Fondazione è quello di far conoscere e far vivere la "Famiglia Dono Grande", sostenendo chi ne soffre la mancanza o l'incompiutezza e sollecitando chi la vive a mettersi a servizio degli altri. Condividere con tutti, senza giudicare chi vive diversamente da questo ideale, che la famiglia è il dono grande per il futuro dei nostri figli e delle future generazioni.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione, dell'aiuto, del sostegno e della valorizzazione culturale della famiglia, svolgendo la sua attività nel settore socio culturale ed assistenziale, ispirandosi alla concezione cristiana del matrimonio e della vita, secondo l'autorevole interpretazione del Magistero della Chiesa.

In particolare la Fondazione si impegna per:

A. La formazione delle coppie, sia fidanzate che sposate, attraverso la promozione, diretta ed indiretta, di ogni forma di preparazione, accompagnamento, sostegno ed assistenza, sia psicologica che spirituale, alle coppie fidanzate, sposate e/o che stanno vivendo situazioni di difficoltà, di separazione o risposate;

B. La formazione degli educatori e dei formatori, in particolare attraverso la promozione e realizzazione di attività formative finalizzate all'assistenza ed alla formazione delle famiglie, anche mediante seminari, convegni, concorsi, borse di studio, corsi didattici;

C. La promozione e lo sviluppo degli studi sul Matrimonio e la Famiglia, con modalità interdisciplinari, e con particolare attenzione alle scienze teologiche ed alla grazia del Sacramento del Matrimonio, per il ruolo che la famiglia riveste come soggetto nella Chiesa e nella Società;

D. La promozione della soggettività della Famiglia, come cellula vitale, come struttura organica ed essenziale per la Chiesa e la Società;

E. L'assistenza socio assistenziale alle Famiglie, con particolare riguardo alle coppie in difficoltà, ai minori in situazione di disagio o di abbandono ed alle ragazze madri in difficoltà, al fine di prevenire decisioni che portino a

scelte di interruzione volontaria di gravidanza o di abbandono del proprio figlio;

Art. 3: Modalità di realizzazione

Per realizzare le predette finalità la Fondazione potrà:

1. Realizzare, sostenere, gestire direttamente o indirettamente, strutture:

o **Con finalità socio-culturali**, per la formazione delle coppie, delle famiglie e degli educatori, quali veri e propri centri di documentazione e di studio, nei quali poter promuovere:

- a. Seminari di formazione;
- b. Laboratori di ricerca biblica, teologica, morale e pastorale sul Matrimonio e sul Sacramento delle Nozze;
- c. Centri Studi di teologia nuziale, dove organizzare e collegare in rete i lavori di studiosi e ricercatori con diverse specializzazioni;
- d. Centri studio di ricerca e approfondimento, anche in chiave interdisciplinare, delle scienze umane sulla famiglia, con particolare riferimento alle aree della Pedagogia, della Psicologia e della Sociologia;
- e. Borse di studio per tesi di dottorato su Matrimonio e Famiglia;
- f. banche dati su tutto il materiale relativo alla materia del Matrimonio religioso e della Famiglia;

o **Con finalità socio assistenziali**, per la prevenzione, assistenza e cura delle situazioni di disagio familiare, quali:

- case famiglia per ragazze madri, minori in difficoltà in stato di abbandono, o per genitori separati in stato di indigenza;
- centri di ascolto e sostegno sia psicologico che sociale tramite intervento di operatori specializzati nel settore della famiglia.

2. Attivare, promuovere e sostenere tutte quelle iniziative che realizzano la soggettività sociale ed ecclesiale della Famiglia.

3. Promuovere e sostenere attività di assistenza, di ricerca ed intervento sociali, volte a prevenire, ridurre o eliminare situazioni di emarginazione, marginalità e devianza, in stretta operatività con la rete dei servizi sociali territoriali;

4. Promuovere iniziative concrete per il sostegno degli Sposi e delle Famiglie sia prima che durante il matrimonio, anche al fine di prevenire separazioni o divorzi o comunque situazioni di gravi disagi e sofferenze familiari e al fine di far crescere la qualità umana, cristiana e sociale della vita familiare.

5. Attivare e sostenere ogni forma di assistenza e beneficenza, attività ricreativa, educazione, istruzione tesa alla realizzazione dello scopo precipuo della Fondazione medesima. La Fondazione per la realizzazione dei propri scopi si avva-

le in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve ed a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o privati che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) Amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o ad altro titolo posseduti;

c) Stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) Partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private, o con Organizzazioni Internazionali, Comunitarie o Nazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, ricevendo anche contributi dagli stessi; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) Stabilire ed intrattenere rapporti di costante collaborazione con altri Enti Statali e Regionali, Pubblici e/o Privati, aventi finalità analoghe e con Organizzazioni Internazionali, Comunitarie e Nazionali, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità proprie della Fondazione, nonché per elaborare e attivare progetti di assistenza e di solidarietà sociale Nazionali e dell'Unione Europea, ricevendo anche contributi dagli stessi Enti.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. La Fondazione, dotata di personalità giuridica di diritto privato, non ha finalità di lucro e non svolge attività commerciale.

Art. 5 - Membri della Fondazione

Membri della Fondazione sono: i Soci Fondatori Promotori, i Soci Fondatori Partecipanti, ed i Soci Sostenitori.

Art. 6 - Soci Fondatori Promotori

I signori Elisabetta Danieli e Francesco Ferrarese, Don Renzo Bonetti, Elena Carrarini e Luigi Frigo, Maria Antonietta Grigolini e Edoardo Marcon sono Soci Fondatori Promotori, i quali, in sede di costituzione, hanno conferito beni mobili

ed immobili a titolo di proprietà, che costituiscono il Fondo di Dotazione.

Art. 7 - Soci Fondatori Partecipanti

Possono diventare Fondatori Partecipanti, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dai Fondatori Promotori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendone i fini, contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Soci Sostenitori

Possono essere Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono ai fini della realizzazione degli scopi della Fondazione, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o mediante la fornitura di beni o servizi strumentali alle finalità della Fondazione, con le modalità e nella misura stabilita dal Consiglio.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1) Il Consiglio di Amministrazione;
- 2) Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Segretario;
- 4) Il Revisore dei Conti;
- 5) L'Assemblea di Partecipazione
- 6) Il Comitato Scientifico, se nominato ai sensi del successivo art. 17.

Art.10 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero variabile di membri da un minimo di tre ad un massimo di nove.

Sono **Membri di Diritto** quelli designati dai Promotori Fondatori e durano in carica a vita; gli altri componenti verranno nominati a maggioranza, previa determinazione da parte dei Fondatori Promotori del numero dei componenti del Consiglio, in parte dai Soci Fondatori Promotori, ed in parte da eventuali Fondatori Partecipanti, in modo tale che i consiglieri nominati dai primi siano sempre in maggioranza rispetto a quelli nominati dai secondi.

I membri del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni, salvo revoca, da parte del soggetto o dei soggetti che li hanno nominati prima della scadenza del mandato, o decadenza, nel caso di perdita della qualifica di Fondatore Partecipante. Per perpetuare l'intendimento dei Fondatori Promotori, i membri in carica a vita del Consiglio di Amministrazione hanno il potere di nominare, in caso di dimissioni, il loro sostituto, il quale subentrerà nella carica entro 30 (trenta) giorni dalla nomina; in caso di decesso o di impedimento permanente di uno dei membri a vita, gli altri consiglieri a vita procederanno alla nomina di un nuovo componente che a sua

volta assumerà la qualifica di **Membro di Diritto**.

La carica di Consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

La prima volta viene fatto in sede di Atto Costitutivo.

Art. 11 - Poteri e compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare:

- 1) nomina il Presidente ed il Vicepresidente;
- 2) delibera le linee generali, i programmi e le attività in cui si concretizzano le finalità della Fondazione;
- 3) delibera sul bilancio di Previsione entro il mese di dicembre di ciascun anno e sul Rendiconto Consuntivo entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, salvo che motivate ed eccezionali esigenze ne impongano il rinvio. In ogni caso il Consuntivo deve essere approvato entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce;
- 4) nomina fra i suoi membri un Segretario della Fondazione che ha il compito di curare l'attività della Fondazione, sotto le direttive ed il controllo del Presidente;
- 5) provvede a realizzare gli scopi della Fondazione impiegando le rendite del patrimonio, nonché le sovvenzioni e le donazioni non specificatamente destinate all'incremento del patrimonio stesso;
- 6) delibera sulle modifiche statutarie con le modalità specificatamente indicate nell'art. 12;
- 7) nomina i membri del Comitato Scientifico con le modalità di cui all'art. 17 nonché un Vice Presidente fra i consiglieri a vita;
- 8) nomina il Revisore dei Conti con le modalità di cui all'art. 16;
- 9) Con apposita delibera il Consiglio può nominare un **Comitato Esecutivo** composto da 2 (due) membri del Consiglio stesso a cui delegare proprie attribuzioni per singoli atti o per categorie di atti, prestabilendo limiti massimi di valore e la durata della delega. Il **Comitato Esecutivo** ha comunque l'obbligo di riferire al Consiglio sulla propria attività ad ogni seduta del medesimo. Sono comunque delegabili solo le funzioni di cui al numero 5 del presente articolo.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina dei Fondatori Promotori.

Art. 12 - Riunioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per formulare il pro-

gramma di attività della Fondazione. Deve essere, inoltre, convocato dal Presidente qualora ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o dal Vicepresidente, entro quindici giorni dalla richiesta stessa.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno e deve pervenire ai Consiglieri, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, salvi i casi di necessaria, riconosciuta urgenza, per i quali può provvedersi a mezzo di comunicazione telegrafica con preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno i due terzi del Consiglieri.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione, adottate con voto palese, vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; per le proposte di modifiche statutarie, occorre il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri in carica e comunque di tutti i consiglieri a vita, salvo l'assunzione della deliberazione di modifica dello Statuto da parte dell'autorità preposta.

In caso di parità nelle deliberazioni consiliari, prevale il voto del Presidente.

Art. 13 - Verbali

Delle sedute del Consiglio viene redatto processo verbale in apposito registro da conservarsi a cura del Segretario, presso la sede della Fondazione.

I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno fede di conformità all'originale.

Art. 14 - Presidente del C.d.A.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio con tutti i poteri per l'esecuzione dei deliberati del Consiglio compresi la firma degli atti e l'espletamento di tutti gli affari nonché la nomina di Procuratori con la determinazione delle attribuzioni.

In caso di impedimento del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni il Vice - Presidente.

Inoltre:

- 1) promuove il riconoscimento della Fondazione;
- 2) provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
- 3) adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Segretario

Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle attività, provvede a delineare i programmi di lavoro e le iniziative volte al raggiungimento degli scopi istituzionali.

E' il responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione.

Predisporre i bilanci e provvede, nell'ambito dei piani, dei

progetti e del bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione, all'adozione degli atti di amministrazione della Fondazione con criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, qualora non sia componente del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, collabora con il Presidente nell'esecuzione delle delibere consiliari.

Art 16 - Revisore dei Conti

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore dei Conti iscritto nell'Albo dei Revisori Legali, che dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Revisore dei Conti effettua il controllo sulla gestione della Fondazione. A tal fine, il Presidente della Fondazione provvede a trasmettere al Revisore dei Conti il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo, nonché copia con la quale viene annualmente approvato il programma di attività della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione è tenuto a mettere a disposizione del Revisore gli atti che questo riterrà opportuno visionare.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Resta fermo e impregiudicato il diritto di controllo dell'Autorità Governativa.

Art. 17 - Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può, se lo ritiene opportuno, nominare un Comitato Scientifico quale organo consultivo della Fondazione composto da un numero di membri variabile, tra le personalità distintesesi nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne è membro di diritto.

I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I componenti del Comitato vengono sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del triennio in corso; nominano al loro interno un Presidente, un Vice Presidente ed eventualmente anche un Presidente Onorario.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno in accordo con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.

Il Comitato Scientifico:

- 1) formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
- 2) esprime pareri sui programmi di attività;
- 3) esprime il parere sui risultati conseguiti in ordine alle

singole iniziative attuate dalla Fondazione.

Art. 18 - Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i soci della Fondazione e si riunisce almeno una volta all'anno. E' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o da un suo delegato.

Le sedute dell'Assemblea dei Partecipanti sono valide qualunque sia il numero di soci presenti. L'Assemblea rappresenta un momento di sintesi, analisi e confronto di tutte le componenti della Fondazione. L'Assemblea dei Partecipanti può formulare proposte e pareri sulle attività, obiettivi e programmazione della Fondazione.

Art. 19 - Esclusione dei Soci

Il Consiglio di Amministrazione, con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può deliberare l'esclusione di soci Fondatori Partecipanti e, con la maggioranza semplice, l'esclusione di soci Sostenitori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, per condotta incompatibile con le finalità della Fondazione.

Nel caso di persone giuridiche l'esclusione può avvenire anche per estinzione a qualsiasi titolo dell'Ente, procedura di liquidazione, dichiarazione fallimentare.

I soci Fondatori Promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 20 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è composto da un Fondo di Dotazione e da un Fondo di Gestione.

Il **fondo di dotazione** è costituito:

- dall'insieme dei beni mobili ed immobili conferiti, di norma, a titolo di proprietà, in sede di costituzione, dai soci **Fondatori Promotori**;

- dagli altri conferimenti di denaro, di beni mobili o immobili, di norma, a titolo di proprietà o di altre utilità impieghiabili per il perseguimento degli scopi (diversi dai contributi e dalle quote associative) effettuate volontariamente dai soci **Fondatori Partecipanti** o dagli stessi Fondatori Promotori.

Il **fondo di gestione** è costituito:

- dall'eventuale avanzo di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dall'utilizzo dei beni mobili ed immobili che costituiscono il Fondo di Dotazione;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

- dai contributi dei soci Fondatori Promotori, Fondatori Partecipanti e dagli altri soci Sostenitori;

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Euro-

pea, dallo Stato, da Enti territoriali o altri Enti Pubblici, o da Enti Ecclesiastici;

- dai ricavi delle attività accessorie, strumentali e connesse;

- dai beni mobili ed immobili direttamente acquisiti dalla Fondazione o ad essa pervenuti per disposizioni testamentarie, lasciti, donazioni, ad incremento del patrimonio stesso, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione.

La Fondazione provvede alla realizzazione dei suoi scopi con la rendita del patrimonio e con ogni altro contributo e sovvenzione di terzi, destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio.

Art. 21 - Esercizio

Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre ed approvare il Bilancio annuale di Previsione entro il 31 (trentuno) dicembre per l'anno successivo ed il Bilancio Consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 22 - Utili ed avanzi di gestione

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 23 - Vigilanza

Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'amministrazione della Fondazione, ai sensi dell'articolo 25 CC. verranno esercitate dall'Ufficio Territoriale del Governo di Verona, a norma delle disposizioni civili concernenti le persone giuridiche di diritto privato e dall'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 L. 23 dicembre 1998, n. 662.

Art. 24 - Finalità

La Fondazione non ha finalità di lucro ed è apartitica.

Essa provvede al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio, con i proventi delle attività istituzionali e connesse, con i lasciti e le elargizioni non destinate ad incremento patrimoniale, con eventuali contribuzioni di privati, nonché eventuali contribuzioni di Enti Pubblici e Privati.

Art. 25 - Benemeriti

Presso la Fondazione è istituito l'albo dei "BENEMERITI", nel quale vengono iscritti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché persone

fisiche che contribuiscano al perseguimento dei fini istituzionali senza voler far parte della Fondazione e di quanti spontaneamente e senza altro fine che la carità cristiana, intendono contribuire ad alimentare i fondi gestionali della Fondazione.

L'appartenenza agli anzidetti elenco ed albo è, dunque, meramente onoraria ed assolutamente priva di ogni potere amministrativo, deliberativo e consultivo.

Art. 26 - Nomina Consiglieri a Vita

Per la prima volta la nomina delle cariche dei Consiglieri a vita viene effettuata in sede di atto costitutivo e così pure la nomina del Revisore dei Conti.

I Soci Fondatori Promotori possono nominare, con volontà congiunta, altri Consiglieri a Vita.

Art 27 - "Associazione Privata di Fedeli "SERVI FAMILIAE"

La Fondazione riconosce l'Associazione Privata di fedeli "Servi Familiae" pienamente in sintonia con i suoi scopi, ne promuove una reciproca collaborazione e ne coopta il Presidente all'interno del Consiglio di Amministrazione, quale socio Fondatore Partecipante, se non già partecipante allo stesso Consiglio.

Art. 28 - Cessazione ed estinzione

In caso di cessazione ed estinzione della Fondazione, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre organizzazioni non lucrative, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dei Soci Fondatori Promotori, e a seguito di parere favorevole dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

La Fondazione, sentito il parere dei Fondatori Promotori ed a seguito di parere favorevole dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, numero 662, nonché di approvazione ministeriale, può fondersi e comunque confluire, anche previo scioglimento, in altre organizzazioni non lucrative che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali."

Art. 29 - Arbitrato

Per tutte le controversie in ordine all'interpretazione del presente Statuto, o i diritti disponibili relativi al rapporto sociale comprese quelle relative alla validità delle delibere, e quelle promosse da e contro gli Amministratori, il Revisore, i Liquidatori, le parti si impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione gestito dalla Camera Arbitrale di Verona, secondo il regolamento di conciliazione da questa adottato.

Qualora la controversia non abbia esito positivo, la controversia sarà definita mediante Arbitrato amministrato dal re-

golamento della Camera Arbitrale di Verona presso la camera di commercio di Verona, alla quale è demandata la nomina dell'arbitro unico ovvero di tre arbitri in ragione della particolarità della controversia.

Art. 30 - Norma di rinvio

Per tutto ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del C.C. ed alle altre norme specifiche sulla materia.